



VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaquindici, questo giorno venticinque del mese di settembre alle ore 17:30 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia, il Presidente Carlo Angelo Vezzini:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.

Verbalizza il Segretario Generale della Provincia, Dott.ssa Maria Rita Nanni

**ADOZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 2015-2017 AI
SENSI DELLA L.R. OTTOBRE 2002 N. 20.**

IL PRESIDENTE

Vista la relazione del Dirigente del SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE:

DECISIONE

Adotta il piano provinciale di controllo della nutria 2015-2017.

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di trasmettere a Regione Lombardia, tramite le linee guida per il controllo della nutria, il suddetto Piano per l'approvazione della D.G. Salute entro il 30.09.2015.

MOTIVAZIONI

La rilevante presenza sul territorio provinciale della nutria sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che coinvolge le Istituzioni pubbliche e i cittadini.

Con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, n 20 "Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)" dalla L.R. 4 dicembre 2014, n. 32, Regione Lombardia ha posto le basi normative per affrontare tale emergenza con l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo.

Inoltre l'allegato A alla DGR n. X/3818 del 14 luglio u.s. attribuisce alle Province le seguenti funzioni :

- predisporre ed attuare anche in collaborazione con i Comuni appositi programmi locali (cd piani) triennali di contenimento e eradicazione della nutria;

- organizzare, anche d'intesa con i Comuni, la raccolta e lo smaltimento delle carcasse anche attraverso punti di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, in base alle risorse economiche disponibili e secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida;

- istituire il Tavolo provinciale di coordinamento, valutandone la composizione in base alle esigenze territoriali;

- d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, autorizzare,

secondo le procedure di cui alle presenti Linee Guida, al prelievo diretto degli animali le persone indicate all'art. 3 comma 2 della LR 7 ottobre 2002, n. 20, così come modificata dalla LR 4 dicembre 2014, n.32;

- effettuare annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida.

- entro il 31 Maggio di ogni anno, trasmettere alla Regione – DG Salute una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui alle Linee Guida.

PERCORSO ISTRUTTORIO

D.C.P. n.119 del 23.12.2013 “Bilancio di Previsione 2014-2016 -Documento Unico di Programmazione 2014-2016 e relativi allegati”.

Decreto del presidente n. 2/2015 avente ad oggetto “Autorizzazione e indirizzi di programmazione finanziaria e operativa per l'esercizio 2015”, con cui, in attesa del DUP 2015/2017 e del PEG 2015, sono stati confermati in capo ai dirigenti i compiti e le risorse già previste nel DUP 2014/2016 per le attività continuative o previste nell'arco triennale – esercizio 2015, così come richiamate nell'allegato b) alla deliberazione del Presidente n. 60/20141, e sono stati autorizzati i medesimi alla gestione in esercizio provvisorio.

D.C.P. n. 21 del 23.07.2015 “Bilancio di previsione 2015-2017 – Presa d'atto impossibilità di raggiungere gli equilibri finanziari e obiettivi del patto di stabilità”.

Atto presidenziale n. 116 del 23.06.2015 con il quale viene rinnovato in capo al dr. Andrea Azzoni l'incarico dirigenziale di direzione del Settore Agricoltura e Ambiente, dal 01.07.2015 al 31.10.2015.

Missione 16, programma 02, obiettivo operativo 1.

Delibera del Presidente n. 132 del 30 giugno 2015, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio dell'Ente.

Partecipazione dell'ufficio caccia al tavolo regionale di lavoro sulla nutria ai fini della condivisione dei contenuti e modalità operative inserite nelle linee guida regionali.

Approvazione da parte di Regione Lombardia del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015-17 e di apposite Linee Guida che oltre ad individuare ruoli e funzioni delle amministrazioni competenti, forniscono le indicazioni sulle modalità operative, sugli strumenti utilizzabili nonché sulle modalità di smaltimento delle carcasse.

Incontri con altre provincie lombarde interessate dal fenomeno per condividere gli aspetti operativi inerenti la futura applicazione del piano di controllo.

Predisposizione del piano triennale provinciale di controllo della nutria 2015/17.

Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 14/10/2014.

NORMATIVA

Art. 17 dello Statuto Provinciale;

L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

L.R. 7 ottobre 2002, n. 20 "contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)" e s.m.i.

DGR n. X/3818 del 14 luglio 2015 il "piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017".

PARERI

Parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Non risulta necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Trasmissione del Piano di Controllo della Nutria per l'approvazione alla D.G. Salute entro il 30.09.2015

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Piano Provinciale di Controllo della Nutria.



SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE

Servizio Caccia e Pesca

PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 2015-2017

APPROVATO CON ATTO N°

1. PREMESSA

La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che coinvolge le Istituzioni pubbliche e i cittadini.

Con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 “contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)” dalla L.R. 4 dicembre 2014, n. 32, Regione Lombardia ha posto le basi normative per affrontare tale emergenza con l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo.

Successivamente sempre Regione Lombardia ha approvato con DGR n. X/3818 del 14 luglio 2015 il “piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017”.

IL PIANO DI CONTROLLO

Il presente piano ha validità su tutto il territorio provinciale e per la sua stesura si è fatto riferimento alle Linee Guida di attuazione definite dal Tavolo tecnico di cui al punto 4 Allegato A della DGR n. X/3818 del 14 luglio 2015.

1.1. Motivazioni

Si ritiene opportuno il controllo della nutria in quanto è specie alloctona e rappresenta elemento anomalo nelle comunità animali esercitando un elevato impatto su di esse; infatti la rapidità riproduttiva, unita all'assenza di competitori naturali, ha determinato il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico ma carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione della nuova specie. La nutria distrugge nidi e preda le uova di molti uccelli acquatici, tra cui alcune specie in via di estinzione.

E' stato ipotizzato inoltre che, la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre al momento, il ruolo di reservoir delle popolazione di nutria per gravi patologie, mentre vi sono delle correlazioni con rischio per le popolazioni di animali randagi e/o selvatici o ancora per la diffusione di botulino in allevamenti per contaminazione dei foraggi con carcasse di nutrie.

Infine la nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza vegetariana, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad

esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti. L'escavazione dei cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, è sufficiente per indebolire e danneggiare seriamente gli argini.

1.2. Obiettivi

Obiettivo del Piano, secondo le disposizioni della Regione Lombardia, è il raggiungimento dell'eradicazione della Nutria da tutto il territorio lombardo. Questo obiettivo è raggiungibile solo nel quadro di un'attività di controllo a scala di bacino fortemente integrata e coordinata, che passi attraverso una prima fase di contenimento. Risulta pertanto indispensabile intraprendere un percorso progettuale condiviso tra stakeholder ed esperti per il miglioramento del quadro conoscitivo del problema, al fine di definire anche eventuali opzioni alternative di intervento da valutare attraverso l'analisi costi/benefici sulla base di indicatori misurabili.

Modalità e luoghi di attuazione

Ai sensi della DGR n. X/3818 del 14 luglio 2015, le metodologie da adottare per eradicare la specie sono:

- a) trappole a vivo utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b) fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 e carabine ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;
- c) armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano, solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;
- d) carabine cal. 22, dotate di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalla Provincia sulla base di specifici requisiti e obbligatoriamente in possesso dell'attestato di selecontrollore.

L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza e delle limitazioni previste dalla Legge 157/1992 con riferimento alle distanze ed al trasporto delle armi. Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

Gli animali catturati con la gabbia possono venire soppressi con pistole ad aria compressa, di potenza limitata inferiore a 7,5J. Tale metodo si è rivelato estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori.

Nel territorio a caccia programmata (ATC) possono essere utilizzate le trappole a vivo nonché le armi di cui alle precedenti lettere da b) e c). La carabina di cui alla precedente lettera d) può essere utilizzata solo da

personale dei Corpi di Polizia Provinciale e dalle Guardie venatorie volontarie selezionate secondo i criteri di cui al medesimo punto, coordinate dalla Polizia provinciale.

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nei fondi chiusi possono essere utilizzate esclusivamente le trappole a vivo nonché le armi di cui alla precedente lettera b); in quest'ultimo caso l'operatore deve essere accompagnato da una Guardia Venatoria o da un agente di Polizia Provinciale. Le armi di cui alla precedente lettera c possono essere impiegate limitatamente alla soppressione dei soggetti catturati a vivo. La carabina di cui alla precedente lettera d) può essere utilizzata solo da personale dei Corpi di Polizia Provinciale e dalle Guardie venatorie volontarie selezionate secondo i criteri di cui al medesimo punto coordinate dalla Polizia provinciale

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti lettere da a) a c). Le armi di cui alla lettera d) possono essere utilizzate solo da personale dei Corpi di Polizia Provinciale e dalle Guardie venatorie volontarie selezionate secondo i criteri di cui al medesimo punto coordinate dalla Polizia provinciale.

Nelle aree protette (a parco naturale, riserva naturale e siti Natura 2000) le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori di tali aree devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione siano attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dalla Provincia ed autorizzati dall'Ente, secondo le modalità previste, utilizzando le armi di cui alle precedenti lettere da a) a d).

1.3. Operatori e tempi di intervento

L'operatore abilitato al controllo della nutria svolge un pubblico servizio e non attività venatoria, anche se munito di licenza di caccia. L'attività di controllo, oltre ad essere diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore senza alcun onere a suo carico.

L'applicazione dei metodi adottati, in base all'esperienza acquisita, può essere così riassunta:

- Operatore A: munito di porto armi uso caccia in corso di validità e regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da sparo, anche al di fuori del periodo di caccia;
- Operatore B: senza porto d'armi (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da sparo).

a queste due tipologie di operatori vanno ad aggiungersi la Polizia Provinciale e le Guardie Venatorie Volontarie (GVV).

I requisiti per essere autorizzati a svolgere attività di prelievo della nutria sono: aver partecipato ad un corso di formazione (abilitazione) organizzato dalla Provincia e per i soli operatori A (comprese le guardie venatorie volontarie e gli agenti di Polizia Provinciale) essere in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da sparo anche al di fuori del periodo di caccia.

ABBATTIMENTO CON FUCILE				TRAPPOLAGGIO
	aree a caccia programmata	ZRC E OASI	aree a parco o riserva naturale e siti natura 2000	tutto il territorio provinciale
Polizia provinciale	Tutto l'anno	Tutto l'anno	Secondo le disposizioni dell'Ente Gestore	Tutto l'anno
Guardie Venatorie Volontarie Provinciali	Tutto l'anno	Tutto l'anno	Secondo le disposizioni dell'Ente Gestore	Tutto l'anno
Operatore A	Tutto l'anno indossando apposito gilet	Tutto l'anno accompagnato da una guardia volontaria o agenti di polizia	Secondo le disposizioni dell'Ente Gestore	Tutto l'anno
Operatore B				Tutto l'anno

Norme comportamentali e ulteriori prescrizioni

L'uso dell'arma da sparo è consentito da un'ora prima dell'alba al tramonto.

Per gli operatori di tipo A, durante l'attività di controllo, è fatto obbligo di indossare un apposito gilet, fornito dall'Amministrazione Provinciale.

Sempre per l'operatore di tipo A le attività da svolgere all'interno di ZRC e oasi andranno svolte unicamente in presenza di una guardia venatoria volontaria o un agente di polizia provinciale.

L'operatore deve rendicontare attraverso le apposite schede allegate al presente documento. Le operazioni di contenimento devono avvenire nel rispetto dell'animale senza inutili sofferenze in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali.

Le operazioni di contenimento della specie andranno attuate nei limiti fissati dalle autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori di quanto espressamente autorizzato.

1.4. Stoccaggio e smaltimento delle carcasse

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi. ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso interrimento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la Provincia di Cremona, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.d.g. 5 luglio 2013, n. 6344, DG Salute di Regione Lombardia, in particolare, art. 3 comma 4.

Nelle aree individuate, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento di prevenzione veterinario della ASL territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.d.g. 5 luglio 2013, n. 6344 (art. 3 comma 4).

I comuni singoli o in forma associata, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, garantiscono, per ciascun'area identificata come idonea alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile, individuato dal comune, assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- che il materiale venga destinato secondo l' artt.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. E' possibile, da parte dei Comuni, registrare l'attività di trasporto delle carcasse

secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

1.5. Monitoraggio sanitario

In ottemperanza al “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica” (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti alle Sezioni diagnostiche provinciali dell'IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l'uomo.

Per la consegna va utilizzato l'apposito modulo allegato al presente piano, e comunque va rispettato quanto previsto dal Piano regionale di monitoraggio sanitario.

1.6. Collaborazioni e livelli di responsabilità

In relazione alla diffusione della nutria, alla sensibilità del sistema di difesa idraulico, alla varietà e importanza economica degli impatti determinati dalla presenza della specie è richiesto un approccio al problema partecipato e condiviso tra tutti i soggetti portatori di interesse finalizzato all'applicazione di strategie integrate e coordinate, fondate sul principio della corresponsabilità.

I soggetti portatori di interesse possono partecipare al piano provinciale di controllo attraverso modalità diverse:

Comuni

- a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;
- b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione;
- c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

d) gestiscono e controllano gli operatori, affidano le gabbie agli operatori, individuano le aree di stoccaggio delle carcasse, acquistano i freezer in compartecipazione con la provincia, si occupano delle spese di trasferimento e successivo incenerimento delle carcasse presso appositi centri di smaltimento, danno l'eventuale autorizzazione all'interramento delle carcasse previo parere ASL, informano i cittadini sul piano di controllo;

Consorti di Bonifica e Irrigazione

Compartecipano al monitoraggio delle popolazioni di nutria attraverso i loro dipendenti, eventualmente autorizzabili anche all'abbattimento, contribuiscono al monitoraggio della presenza e distribuzione della specie attraverso la condivisione delle informazioni circa il reticolo idrico e quantificazione del danno, compartecipano alle spese di gestione ordinaria del piano.

Enti Gestori di Aree Protette

Segnalano il loro personale da formare e autorizzare al controllo della nutria, acquistano e distribuiscono le gabbie per la soppressione, svolgono il monitoraggio delle aree naturali di loro competenza, vigilano sulla corretta applicazione del piano, trasmissione dei dati inerenti l'attività svolta alla DG Salute di Regione Lombardia entro il 31 maggio di ogni anno.

Associazioni agricole

Collaborano nel reperimento degli operatori e nella promozione, divulgazione presso aziende agricole delle corrette modalità di applicazione del presente piano.

Associazioni venatorie

Collaborano nel reperimento degli operatori e delle guardie volontarie da autorizzare.

2. GESTIONE DEL PIANO DI CONTROLLO

2.1. Procedure autorizzative e corsi di formazione

La Provincia promuove e coordina, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione (abilitazione) per il successivo rilascio dell'autorizzazione come operatore autorizzato a svolgere l'attività di contenimento della nutria. Tali corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 c. 2 della L.R. n. 20/2002 e smi per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite, come elencate ai punti 1.3 e 1.4.

Il personale già autorizzato dalla provincia alla data del 21 agosto 2014, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa.

Gli operatori del corpo di Polizia locale e provinciale sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nei singoli piani provinciali. Anche per tali figure professionali è prevista l'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento.

In deroga all'obbligo dell'autorizzazione provinciale, i proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri fondi e le ditte specializzate possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo di registrarsi in Provincia.

La provincia, con la collaborazione dei Comuni e delle associazioni agricole, organizza corsi di aggiornamento.

Ad ogni operatore autorizzato viene rilasciato un tesserino, differenziato per Operatore A e B riportante gli elementi per la sua identificazione.

Gli operatori saranno inseriti in un apposito albo provinciale.

2.2. Monitoraggio del Piano di controllo

Il monitoraggio dell'andamento del Piano di controllo avverrà attraverso l'analisi dei rendiconti, che andranno segnati su apposito modulo. Gli Enti interessati attuano le attività di contenimento della nutria nelle aree in cui è nota la presenza della specie anche sulla scorta delle informazioni degli anni precedenti. Inoltre i comuni, anche per il tramite dei tavoli provinciali di coordinamento, comunicano alla Provincia l'elenco delle aree in cui ritengono opportuno attuare l'attività di prelievo.

Eventuali segnalazioni di presenza anche al fine di intervento, da parte dei cittadini, devono essere rivolte agli Enti interessati, comunicando le informazioni minime tramite apposito modulo.

2.3. Monitoraggio e consistenza della popolazione

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare la provincia identifica, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. All'interno di ciascun quadrato, nei mesi invernali, verranno monitorate entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza ≥ 1 km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi si intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione "schiacciata" ma presente e "verde");

- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza ≤ 1 metro vanno considerati come un unico passaggio;
- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a "y") va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestati, contare solo i passaggi che danno accesso all'acqua;
- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda.
- I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda) andranno trasmessi all'Università degli Studi di Milano per le successive analisi statistiche ed elaborazioni entro il 31 maggio di ogni anno.

2.4. Norme di sicurezza

ABBATTIMENTO DIRETTO CON FUCILE

- Applicabile in aree prive di abitazioni e/o insediamenti e strade ad uso pubblico rispettando le medesime norme di sicurezza in vigore per l'attività venatoria.
- Applicabile solo su soggetti sicuramente recuperabili.
- Applicabile durante le ore di luce (da un'ora prima dell'alba fino al tramonto).
- Non applicabile all'interno di Riserve Regionali, Parchi Regionali Naturali, Monumenti Naturali, fatti salvi accordi con gli enti gestori.
- Applicabile solo da parte di soggetti adeguatamente assicurati per l'arma che stanno utilizzando.

CATTURA CON GABBIE-TRAPPOLA

- Applicabile su tutto il territorio provinciale di competenza.
- Utilizzare per la manipolazione sempre guanti protettivi impermeabili.
- Manipolare l'animale solo dopo aver avuto la certezza della morte.
- In periodi di caldo intenso disattivare le trappole fra le 9.00 e le 19.00.

3. BUDGET DI SPESA

Le attività verranno svolte compatibilmente con il budget annualmente trasferito dalla Regione Lombardia ed eventualmente integrato dalle amministrazioni locali e dai soggetti a vario titolo coinvolti. Il budget previsionale di spesa verrà aggiornato annualmente tenendo conto dei prezzi medi di mercato comprensivi di IVA, considerando l'abbattimento di un numero di esemplari almeno pari all'incremento annuo stimato. Il calcolo del budget necessario viene allegato al presente piano e consta di due tabelle corrispondenti a due ipotesi di intervento che riguardano il primo anno di attività.

4. NOTE FINALI

In caso di furto di una o più gabbie-trappola è necessario presentare denuncia presso le forze di Polizia, indicando: il n° della trappola (se disponibile), la località del furto, data e ora dell'accertamento. Successivamente andrà inviata copia del verbale alla Provincia di Cremona.

Per tutto quanto non espressamente richiamato sono valide le indicazioni previste nel Piano regionale triennale e allegate Linee guida.

Budget di spesa allegato 1

Le due tabelle che seguono evidenziano i costi con (tabella A) e senza (tabella B) termodistruzione delle carcasse, considerando che il rimborso agli operatori volontari nel caso di sotterramento non è previsto, mentre nell'ipotesi B si prevede un contributo in cartucce.

BUDGET PREVISIONALE DI SPESA IPOTESI A			
tipologia spesa	quantità	costo unitario	costo totale
acquisto freezer	20	800 euro	16.000 euro
trasporto e incenerimento carcasse	67.000	1 euro	67.000 euro
sacchetti smaltimento carcasse	67.000	0,1 euro	6.700 euro
gilet alta visibilità	500	5 euro	2.500 euro
gabbie	400	25 euro	10.000 euro
rimborso spese volontari	67.000	3 euro	201.000 euro
Monitoraggi faunistici	1	10.000	10.000 euro
costo totale			313.200 euro

BUDGET PREVISIONALE DI SPESA IPOTESI B			
tipologia spesa	quantità	costo unitario	costo totale

acquisto cartucce	130.000	0,32 euro	41.600 euro
gilet alta visibilità	500	5 euro	2.500 euro
gabbie	400	25 euro	10.000 euro
Monitoraggi faunistici	1	10.000	10.000 euro
costo totale			64.100 euro

I due preventivi sono inerenti il primo anno di applicazione del piano di controllo, mentre per gli anni successivi alcune voci di spesa potrebbero ridursi o scomparire, come ad esempi l'acquisto di freezer; tutto questo però sarà valutabile solo con il piano in corso.

L'Amministrazione provinciale provvederà alle spese di cui sopra mediante appositi fondi regionali, a cui potranno aggiungersi eventuali fondi stanziati dai comuni, dagli enti gestori, consorzi irrigui o dal concorso di altri soggetti coinvolti a vario titolo.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE

Carlo Angelo Vezzini

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rita Nanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.